COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GEMMA ANDREA

Nella seduta del 27/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, si duole dell'eccessiva onerosità delle condizioni economiche applicate al rapporto. Lamenta, in particolare, l'usurarietà genetica del contratto concretatasi nell'applicazione di un tasso di interesse pari al 34,88% a fronte di un tasso soglia del 15,10% e nell'applicazione di interessi moratori eccessivamente sproporzionati e tali da portare il TEG, ancorché considerati in sostituzione degli interessi nominali e non in sommatoria ad essi, ben oltre la soglia di usura esistente al momento della stipula del contratto. Contesta, altresì, la conseguente eccessiva crescita del massimale della polizza

assicurativa, in ragione della particolare onerosità delle condizioni economiche applicate. Con riferimento alle condizioni generali del contratto si duole, poi, della sussistenza di una clausola dal tenore palesemente vessatorio laddove prevede la non restituzione degli importi relativi alle commissioni finanziarie ed accessorie, alle spese contrattuali ed ai premi assicurativi in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento. Chiede, pertanto, che l'ABF, rilevata l'usurarietà genetica del contratto di finanziamento o, in subordine, l'usurarietà sopravvenuta con decorrenza dal 1/01/2010, condanni l'intermediario al ricalcolo del tasso di interesse secondo le soglie di usura vigenti in costanza del finanziamento sino all'estinzione, con conseguente restituzione degli importi illegittimamente percepiti dalla banca e l'adeguamento delle rate future o, in alternativa, il pagamento della differenza tra la rata esistente e quella ricalcolata, a scelta del cliente.

L'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, giacché il ricorrente lamenta un vizio genetico del contratto stipulato *ante* 2009. Nel merito, contesta, poi, che le condizioni economiche dell'operazione erano state debitamente accettate e sottoscritte dal cliente al momento della stipula del contratto e, in ogni caso, sono conformi alla normativa all'epoca vigente. Precisa, dunque, che all'atto dell'erogazione del prestito *de quo*, il TEG si collocava senz'altro al di sotto del tasso soglia. Quanto alla lamentata usurarietà sopravvenuta, sottolinea l'irrilevanza della contestazione, atteso che relativamente ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto gli interessi sono pattuiti *in toto* al momento della stipula. Chiede, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto perché infondato.

DIRITTO

La controversia in esame concerne i criteri di calcolo del tasso di interesse applicato ad un contratto di finanziamento, al fine di verificare il rispetto del c.d. tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Innanzitutto, si impone al Collegio l'esame dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario in ordine all'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, giacché

il ricorrente lamenta *in primis* un vizio genetico del contratto di finanziamento stipulato in data 3/09/2008.

L'eccezione è fondata.

Ed infatti, sul punto oggetto di contestazione si è espresso il Collegio di Coordinamento con la Decisione n. 72/2014 nel senso di ritenere irricevibile il ricorso con cui il cliente si duole di un vizio genetico del contratto stipulato anteriormente alla data del 1/01/2009 che segna il limite temporale della competenza dell'ABF.

Ne deriva, dunque, che limitatamente all'usura genetica del contratto il Collegio non può che concludere nel senso della inammissibilità della domanda.

Di diverso avviso è, invece, il Collegio rispetto alla doglianza avente ad oggetto l'usurarietà sopravvenuta del contratto.

Ed infatti, la contestazione dell'usurarietà sopravvenuta di un finanziamento stipulato *ante* 1/01/2009 può essere legittimamente sottoposta alla cognizione dell'ABF, giacché comporta un'indagine non sull'atto bensì sul rapporto ancora in corso e, dunque, rientra a pieno nella competenza *ratione temporis* dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 77/2014).

Ciò premesso, nel merito, giova ricordare che i criteri per il calcolo degli interessi si basano su un meccanismo di rilevazione trimestrale del Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) e riferito ad anno agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura (art. 2, 1° co., L. 108/1996). Così determinato il TEGM, il comma 4 dell'art. 2 della legge antiusura fissa il tasso soglia nel TEGM risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato (a seguito delle modiche apportate dal D.L. n. 70/2011) di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, con il vincolo di mantenere la differenza tra il limite ed il tasso medio entro 8 punti percentuali.

Ora, con riferimento all'usurarietà sopravvenuta e, dunque, alle ipotesi in cui il superamento del tasso soglia sia intervenuto nel corso del rapporto di

finanziamento, il Collegio di Coordinamento si è espresso nel senso di statuire che siffatte ipotesi riguardano soltanto l'esigibilità degli interessi convenzionali che si collocano sopra soglia, non trovando applicazione le norme di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.

In particolare, la problematica che si pone nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio consiste nel verificare preventivamente se sia possibile discutere di usurarietà sopravvenuta con riferimento ad un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione), generalmente annoverato tra i finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito e relativamente ai quali, dunque, la verifica sul rispetto del tasso soglia rimane confinata al momento della stipula del contratto. E ciò in quanto, estendere il tema della rilevabilità dell'usurarietà sopravvenuta anche ai finanziamenti a tasso fisso rischierebbe di azzerare il *discrimen* rispetto ai finanziamenti a tasso variabile, atteso che tratto caratterizzante dei primi sarebbe proprio quello di non esporre il prenditore al rischio della variabilità dei tassi.

Tuttavia, premesso che il nostro ordinamento non può tollerare l'applicazione di tassi di interesse usurari, il Collegio di Coordinamento (in aderenza, peraltro, agli arresti della Suprema Corte di Cassazione n. 602/2013) ha rinvenuto nel canone della buona fede - che impone a ciascuna delle parti del rapporto il dovere di agire avendo riguardo degli interessi dell'altra - il meccanismo che consente di rilevare l'usurarietà sopravvenuta con riferimento alla tipologia dei finanziamenti a tasso fisso senza ingenerare, altresì, il predetto rischio di disparità di trattamento tra le due tipologie contrattuali (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 77/2014).

In applicazione, dunque, dei principi consolidatisi nell'orientamento dell'ABF, laddove si versi in fattispecie di usurarietà sopravvenuta riferita a finanziamenti a tasso fisso, l'intermediario deve essere condannato al rimborso di quanto incassato a titolo di interessi ed oneri superiori alla soglia antiusura.

Orbene, nel caso di specie, da un attento esame della documentazione versata in atti si evince che il TEG del finanziamento si colloca al di sopra della soglia soltanto ove si computino in esso anche le spese assicurative.

In effetti, le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti sino al 31 dicembre del 2009 e le stesse previsioni contrattuali escludono dal computo del TEG le spese assicurative relative alle operazioni di prestito contro cessione del quinto.

Tuttavia, anche in ragione del richiamato orientamento dell'ABF che ha enfatizzato il ruolo centrale della buona fede nella moralizzazione dei rapporti contrattuali, nonché del fatto che le Istruzioni della Banca d'Italia in vigore dal terzo trimestre 2009 impongono di computare anche le spese assicurative nel calcolo del TEG, non può non rilevarsi che con decorrenza dal 1/01/2010 il TEG applicato al rapporto in questione si colloca al di sopra del tasso soglia.

Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza.

D'altra parte, in ipotesi del tutto simili a quella in esame, questo Collegio ha ritenuto che laddove il superamento del tasso soglia si sia verificato a seguito di mutamenti regolamentari della normativa sul calcolo del TEG, l'intermediario è tenuto al ricalcolo degli interessi dovuti a partire dal momento dell'applicazione dei nuovi criteri e a "*restituire al ricorrente la differenza dell'importo degli interessi addebitati in base al contratto ed il tasso soglia vigente pro-tempore"* (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 4374/2013).

Ne deriva, dunque, che l'intermediario rifiutando di portare i tassi concordati al di sotto della soglia di usurarietà, non si è adeguato al canone contrattuale della buona fede ponendo in essere una condotta palesemente antigiuridica. Conseguentemente, la resistente dovrà provvedere a rimborsare al ricorrente quanto incassato a titolo di interessi e oneri superiori alla soglia, a far data dal 1° gennaio 2010.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda relativa all'usura genetica. Accoglie la domanda relativa all'usura sopravvenuta e per l'effetto dispone che l'intermediario resistente rimborsi al ricorrente quanto incassato a titolo di interessi ed oneri superiori alla soglia, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale

contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS